

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIVICO CIMITERO E DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di illuminazione votiva nel civico cimitero e la gestione dei servizi cimiteriali e aree ed opere pertinenziali del civico cimitero del Comune di Tocco Caudio.

L'appalto si intende esteso anche agli ampliamenti che saranno realizzati al cimitero sopra indicato ed anche nel caso di costruzioni di nuovi cimiteri.

L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione e accensione, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe di seguito indicate, nonché l'espletamento di servizi cimiteriali.

Nelle tariffe o canoni di cui ai successivi articoli si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi per le lampade guaste le spese di manutenzione delle lampade votive, le spese di gestione sostenute o da sostenere, personale, oneri previdenziali ed assicurativi, oneri per la sicurezza, attrezzature, obblighi ed oneri del presente capitolato, ecc. ivi compreso le spese generali e l'utile di impresa, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.

Nel prezzo di abbonamento e di eventuale allaccio sono escluse le spese di invio dell'avviso di pagamento e le spese inerenti a quanto è necessario per recupero crediti in caso di morosità e insolvenza degli utenti, salvo quanto previsto al successivo art. 12.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto è dato in esclusiva per la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal e scadenza al, e non è rinnovabile tacitamente. Su richiesta di una delle parti si potrà procedere al rinnovo del contratto alle medesime condizioni e per uguale periodo del presente regolamento e del contratto vigente. Tale facoltà sarà esercitata dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, e semprechè la ditta abbia ottemperato alle prescrizioni contrattuali, relative al 1° affidamento, con diligenza senza generare contenzioso o accampare richieste o pretese di sorta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto, per un periodo non superiore a 180 giorni, nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara, alle medesime condizioni.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione per il periodo richiesto.

Al termine della concessione tutti gli impianti anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

ART.3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere svolti dalla impresa o imprese assuntrici con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la organizzazione degli appaltatori e a loro rischio. I servizi oggetto dell'appalto si distinguono e dovranno essere espletati come segue:

A) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

A.1

Istituzione servizio

E' istituito nel Comune di Tocco Caudio, con diritto di privativa, il servizio di illuminazione votiva elettrica sulle tombe, alle cappelle, loculi, ossari, lapidi, esistenti nel Cimitero Comunale. Tale servizio è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità indicate nel presente regolamento dei servizi.

A.2 Impianti

- A) La ditta appaltatrice prenderà in gestione l'impianto nello stato di fatto in cui si trova che, con la sola esclusione delle lampade, è di proprietà comunale e si obbliga all'esecuzione di tutti i lavori eventualmente necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria senza poter pretendere alcun indennizzo da parte del Comune.
- B) La eventuale successiva esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti a normative vigenti in materia al momento dell'appalto sarà eseguita dalla ditta appaltatrice, che vi provvederà a propria cura e spesa.
- C) La costruzione di nuovi impianti o parti rilevanti di esso sarà eseguita esclusivamente dalla ditta appaltatrice, con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nella quale saranno fissati patti e condizioni. Tali lavori ed impianti, a conclusione dell'appalto, resteranno di proprietà comunale.
- D) Tutti gli interventi ed impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza C.E.I. ed ex E.N.P.I. e delle altre normative vigenti in materia.

Tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici, debbono essere realizzati e costruiti con la rispettosa osservanza delle norme emanate dal C.N.R. (*Consiglio nazionale delle Ricerche*) e successive modifiche ed integrazioni vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori o servizio, nonché ogni altra norma edita dall'AEI (*Associazione Elettrotecnica Italiana*), debbono inoltre corrispondere alle relative norme CEI ed alla tabelle di unificazione CEI-UNEL ed essere marcati CE.

Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti in materia, DPR n. 447/1991 e D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità delle norme tecniche di applicazione. Le sezioni dei conduttori, le apparecchiature ed i sistemi di protezione generale ed in particolare degli impianti saranno quelle prescritte nelle citate norme.

I cavetti di alimentazione da fornire, installare o collegare dovranno essere, per qualsiasi tipo di impianto, sia per l'illuminazione fissa che per quella occasionale, in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina in PVC dotati di marchio IMQ e CE.

Alla scadenza tutti gli impianti, esistenti e a realizzarsi, che dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, passeranno di libera proprietà e disponibilità del Comune, fatta eccezione delle sole lampade, senza che l'Ente debba rifondere nulla all'appaltatore uscente per nessuna ragione.

A.3 Corrente generata

E' fatto divieto assoluto di introdurre nel civico cimitero, anche per le cappelle, lampade a corrente con batterie e generata.

A.4 Manutenzione e ricambi

La ditta appaltatrice curerà la buona manutenzione e relativo funzionamento dell'impianto elettrico, delle lampade e relativi sostegni. La potenzialità delle lampade dovrà essere non inferiore a 3 (*tre*) watt cadauna e l'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta salvo casi di forza maggiore, incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti ENEL e si impegna a sostenere le spese relative all'installazione del contatore da parte dell'ENEL e al pagamento della fornitura dell'energia elettrica.

E' onere e spesa della ditta appaltatrice richiedere la fornitura elettrica, in suo nome, ed il pagamento delle relative fatture. Resta ad esclusivo suo carico e sotto sua responsabilità, civile e penale, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, la distribuzione dell'energia dal punto di consegna della fornitura elettrica (*contatore*) all'utente finale (*loculo, ossario, ecc.*) anche quanto si tratti di locali o spazi comuni o ad uso comune.

L'appaltatore, su richiesta dell'Amministrazione, provvederà a qualsiasi spostamento dell'impianto necessario per l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, aiuole, ecc..

E' onere e spesa della ditta appaltatrice lo smaltimento, in discarica autorizzata, dei rifiuti derivanti dal servizio di illuminazione votiva.

A.5

Tensione energia

La tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive, nell'ambito del cimitero sarà a 24 max 50 volt fatta eccezione di quella occorrente per la illuminazione dei viali, della cappella, dell'ossario comunale e dei locali e delle prese luce che sarà a 220 volt.

A.6

Canoni utenza

Quale corrispettivo della fornitura dell'energia elettrica, per l'allacciamento alla linea elettrica, per la fornitura della lampadina, del portalampada e di quanto occorrente per la regolare esecuzione del servizio, escluso la parte esterna "fiammella", nonché per la loro manutenzione e ricambio lampade la ditta concessionaria avrà diritto di percepire:

- a) - **€. 10,00** annue per il servizio di manutenzione, ricambio lampada esaurita, consumo di energia elettrica, ricambi in genere, per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente;
- b) - **€. 1,00** una tantum per ogni lampada votiva occasionale e per giorni 2 (*due*) di accensione, con relativa apparecchiatura, lampada e consumo energia elettrica in occasione della commemorazione dei defunti;
- c) - **€. 12,00** per contributo spese di primo allacciamento ed installazione lampada votiva eterna.

Dette tariffe non possono essere modificate senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Agli importi di cui alle lettere a), b) e c) saranno aggiunti gli oneri fiscali (come I.V.A. o altre future imposte), così come previsto dalle leggi.

Il gestore del servizio è obbligato ad esporre in luoghi ben visibili e all'interno del cimitero le tariffe dei canoni d'utenza.

A.7

Canone da corrispondere al Comune

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, previa emissione da parte dello stesso di fattura o altro documento fiscale, un canone annuo fisso così come determinato in sede di gara, oltre IVA come per legge, in due rate semestrali posticipate, una scadente il 15 giugno e una scadente il 15 dicembre. A fronte di tali versamenti il Comune emetterà regolare fattura.

Nel caso il pagamento non venisse effettuato nei termini fissati, il comune, trascorsi quindici giorni dalla scadenza applicherà gli interessi nella misura legale vigente.

Il canone annuo a base di gara da corrispondere al Comune è fissato in **€. 2.000,00**, oltre IVA come per legge, ed è soggetto ad aumento in ragione dell'offerta presentata in sede di gara. Il canone rivalutato in base all'offerta presentata è successivamente rivalutato proporzionalmente alla rivalutazione dei canoni dovuti dalle utenze al concessionario per le lampade votive.

A.8

Regolamento utenza

L'appaltatore predisporrà il servizio per la illuminazione votiva dei sepolcri, loculi, tombe, confraternite, cappelle, anche private, nelle due forme:

Lampada votiva eterna e lampada votiva occasionale.

Il servizio è retto dalle seguenti modalità:

- 1) **Lampada votiva eterna** - tale servizio viene effettuato:
 - a) fornendo una lampada elettrica, allocata su portalampada di tipo unico, non inferiore a 3 watt del tipo chiara attacco E14. La lampada è di proprietà della ditta concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove bruciata o esaurita;
 - b) fornendo ininterrottamente nelle 24 ore l'energia elettrica, salvo casi di forza maggiore;

- c) fornendo ogni più idonea sorveglianza e assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione;
 - d) ove l'utente chieda l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno preventivamente essere approvate dall'appaltatore. L'apparecchiatura resta di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della concessionaria chiedere in qualunque momento la sostituzione dell'apparecchiatura ove questa presentasse inconvenienti o difetti tecnici;
 - e) l'utenza avrà inizio entro quarantotto ore dalla richiesta di allacciamento e durerà ininterrottamente fino alla disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata con gli estremi della posizione dell'utenza;
 - f) il pagamento del canone avverrà anticipatamente, semestralmente o annualmente, servendosi del modulo di c/c postale inviato dalla concessionaria a domicilio dell'utente, maggiorato delle spese accumulate per gli avvisi ad esso inoltrati. Tale pagamento, in alternativa, potrà essere effettuato con versamento direttamente a mano della ditta appaltatrice che dovrà rilasciare, contestualmente al pagamento, ricevuta di quietanza. Unica prova del pagamento è la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale o quietanza della ditta appaltatrice;
 - g) in caso di mancato pagamento del canone di utenza la concessionaria sospenderà l'erogazione del servizio;
 - h) l'utente è tenuto a comunicare alla concessionaria l'eventuale suo nuovo recapito per le dovute informazioni derivanti dal servizio;
- 2) **Lampada votiva occasionale** – tale servizio viene regolato:
- a) fornendo lampade elettriche non inferiori a 3 watt del tipo chiara, allocate su portalampe di tipo unico;
 - b) ai richiedenti che non posseggono alle tombe, loculi o ossari dei loro congiunti apparecchiature proprie la concessionaria fornirà gratuitamente i sostegni per il numero corrispondente alle lampade prenotate;
 - c) il servizio avrà le stesse modalità di quello della lampada votiva eterna ma limitato alle giornate stabilite dal presente capitolato e precisamente per la sola commemorazione dei defunti;
 - d) l'accensione per la commemorazione dei defunti sarà di giorni 2 (*due*) giorni – giorno 1 e 2 novembre – dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Oltre tale periodo è fatto assoluto divieto, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e fissazione di nuovo canone di cui ai precedenti punti A.6 e A.7, di accensione di lampade votive occasionali pena la rescissione del contratto;
 - e) le lampade ed i sostegni delle stesse, utilizzati per il servizio occasionale, restano di proprietà del concessionario. Le stesse dovranno essere rimosse e allontanate dal civico cimitero entro 48 ore dal termine di cui alla precedente lett.d);

Per i pagamenti anticipati, effettuati per le sole lampade votive, è dovuto dall'utente il relativo conguaglio nei successivi pagamenti, se nel corso dell'anno sono avvenuti aumenti del canone.

Gli impianti per la installazione delle lampade votive eterne, eccezione fatta per le cappelle private, dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla concessionaria. Per le cappelle private la concessionaria è obbligata a consegnare l'energia elettrica all'esterno di esse mediante cassetta a protezione stagna con relativo fusibile.

A.9

Fornitura e alimentazione degli impianti elettrici e votivi

E' onere e spesa dell'appaltatore del servizio di illuminazione votiva l'approvvigionamento della necessaria energia elettrica, anche sottoscrivendo appositi contratti con gestori o fornitori di corrente elettrica, per l'alimentazione dell'illuminazione votiva. Qualora gli impianti, al momento dell'appalto, siano già energizzati è onere ed obbligo dell'appaltatore richiedere, in tempi brevissimi, la voltura del contratto di fornitura elettrica a suo nome.

Resta, altresì, a carico dell'appaltatore ogni onere e spesa relativa alle verifiche da parte di Enti preposti (*ASL - ISPSEL - ecc.*) sugli impianti elettrici di che trattasi essendo l'unico responsabile della tenuta in esercizio, in perfetta conformità alle normative vigenti in materia, e della manutenzione degli stessi impianti nonché della fornitura dell'energia elettrica necessaria.

A.10

Divieti

E' fatto divieto assoluto di introdurre nel civico cimitero, anche con riferimento a cappelle private, lampade a corrente con batterie e generata.

E' vietato il deposito nell'ambito di aree o locali cimiteriali, escluso i locali appositamente assegnati, di attrezzi, arredi, luminarie, cavi, ecc. attinenti al servizio di illuminazione votiva.

Si applica quanto previsto al successivo art. 26 del presente regolamento.

B) SERVIZI CIMITERIALI

B.1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e pulizia delle aree ed opere pertinenziali e verde (*potatura e ramatura piante, siepi, tosatura e diserbo, ecc.*) e comunque attinenti al civico cimitero (*viale e vialetti cimiteriali, spazi interni comunque sistemati, muri di cinta e muri interni, griglie, caditoie, cappella, ossario, w.c., aiuole, siepi, ecc.*).

B.2

Canone di appalto

Il canone annuo di appalto è fissato in € **6.000,00** (*Euro Seimila/00*) oltre IVA come per legge da corrispondersi in **quattro rate bimestrali posticipate** dietro presentazione di regolare fattura. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi medesimi, di cui al presente regolamento, senza diritto a maggiori o nuovi compensi in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. Il pagamento delle suddette rate, eventualmente decurtate delle somme per inadempienze o penali, avverrà dopo presentazione di regolari fatture.

B.3

Organizzazione del servizio

I servizi dovranno essere svolti dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri attrezzi e macchine, mediante la organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

B.4

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali di pulizia e, per effettuare la pulizia e spazzamento, i mezzi, gli attrezzi e la manodopera occorrente per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

B.5

Servizi appaltati

I servizi appaltati comprendono:

- Pulizia, manutenzione ordinaria e custodia del civico cimitero, compreso aree, spazi e locali ad esso pertinenti, della cappella, dei luoghi comuni, dei muri di cinta cimiteriali, viale e vialetti, muri interni, griglie, caditoie e pozzetti e lo svuotamento dei cestini sistemati lungo il viale, vialetti ed aree cimiteriali. Tale pulizia, che comprende altresì la rimozione e trasporto ai luoghi di raccolta di resti di onoranze funebri, deve essere effettuata nei giorni che precedono e seguono l'apertura al pubblico del cimitero e ogni qualvolta vi è un funerale.
- La cura e manutenzione delle piante esistenti o che saranno impiantate e verde (*tosatura e diserbo, ecc.*), anche mediante operazioni di potatura, ramatura e di sistemazione dei rami e fronde, per un corretto sviluppo delle piante stesse ed evitare danni o pericoli a cose o persone, nel cimitero e aree di pertinenza e di quelle che l'Amministrazione riterrà opportuno mettere a dimora. Tali operazioni, anche al fine della sicurezza degli operatori, si intendono da effettuarsi sino ad una altezza non superiore ai 4,00 ml. dal suolo.
- Lo scavo di fosse regolamentari atte ad accogliere oltre al feretro le opere murarie per le pareti del tumulo.

- L'esumazione o estumulazione, compreso il prelievo dal tumulo e la pulizia secondo norme vigenti dei resti mortali dei defunti (*ossa*) e la loro collocazione in cassetta, quest'ultima da fornire e recare nei pressi del tumulo a carico dei congiunti o di chi richiede la esumazione. Rimane, altresì, a carico dell'appaltatore la demolizione completa delle opere murarie relative alla soletta superiore, anche rivestimenti in marmi o pietre, lo scavo e prelievo del materiale di qualunque genere all'interno delle fossa nonché la raccolta dei rifiuti cimiteriali speciali in appositi contenitori, questi ultimi forniti dall'Amministrazione, e l'allontanamento dei materiali di risulta e accantonamento in luoghi appositamente destinati.
- E' onere e spesa della ditta appaltatrice lo stoccaggio temporaneo anche in appositi cassoni, in luoghi indicati dall'Amministrazione in ambito cimiteriale o aree pertinenti, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia, da demolizioni, scavi, ecc. inerenti i servizi affidati. I rifiuti **di carattere speciale prettamente inerenti la esumazione** (*resti di bare, di indumenti, ecc.*) saranno accantonati dall'appaltatore in aree o locali indicati dall'Amministrazione, in ambito cimiteriale, e ritirati da apposita ditta all'uopo autorizzata ed incaricata dalla stazione appaltante.
- E' onere della ditta appaltatrice raccogliere i rifiuti derivanti da onoranze funebri (*flori in vasi o in fasci, corone, cuscini, ecc.*), selezionarli, anche mediante operazioni di smantellamento, per categoria di appartenenza (*ad esempio plastica, legno, ferro, materiale umido, ecc.*) e conferirli negli appositi contenitori allestiti nei pressi o nell'ambito del cimitero per la raccolta differenziata dei rifiuti. E' inoltre compito della ditta appaltatrice sensibilizzare e, all'occorrenza, richiamare gli utenti del civico cimitero ad un corretto smaltimento, mediante differenziazione dei materiali, dei rifiuti prelevati dagli stessi presso tombe, loculi, ossari, ecc. di propri congiunti.
- E' onere e spesa della ditta appaltatrice la fornitura degli attrezzi e materiali o prodotti (*vanghe, badili, picconi, diserbanti, buste, sacchi, ecc.*) necessari per l'espletamento del servizio.
- E' fatto obbligo all'appaltatore di munirsi di apposito registro, da numerare e vidimare presso gli Uffici comunali, per le annotazioni, in ordine cronologico, di tutte le sepolture ed esumazioni effettuate riportante, oltre agli estremi anagrafici del *de cuius*, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici competenti alla sepoltura o esumazione. Detto registro, completo in tutte le sue parti, sarà consegnato agli Uffici comunali alla scadenza contrattuale.
- La ditta appaltatrice dovrà garantire l'apertura al pubblico del cimitero nel modo che segue:

Periodo Aprile-Settembre:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattina	Chiuso	Chiuso	8.00-12.00	Chiuso	Chiuso	8.00-12.00	8.00-12.00
Pomeriggio	Chiuso	16.00-20.00	Chiuso	16.00-20.00	16.00-20.00	16.00-20.00	16.00-20.00

Periodo Ottobre-Marzo:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattina	Chiuso	Chiuso	9.00-12.00	Chiuso	Chiuso	9.00-12.00	9.00-12.00
Pomeriggio	Chiuso	14.00-17.00	Chiuso	14.00-17.00	14.00-17.00	14.00-17.00	14.00-17.00

Nei giorni 23, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio, giovedì, venerdì e sabato Santo, il giorno di Pasqua e nei giorni dal 12 al 17 agosto e dal 25 al 28 settembre e nei giorni festivi infrasettimanali l'apertura dovrà essere garantita sia nelle ore antimeridiane che nelle ore pomeridiane, così come stabilito per l'apertura domenicale.

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre e dall'1 al 4 novembre l'apertura del cimitero dovrà essere effettuata dalle ore 7,30 alle ore 19,00, dal 5 al 10 novembre il cimitero dovrà restare aperto nelle ore pomeridiane per consentire la celebrazione delle Sante Messe in suffragio dei defunti.

Detti orari saranno affissi a cura del Comune al cancello d'ingresso del cimitero.

- L'appaltatore è, altresì, obbligato a tenere aperto il cimitero ogni qualvolta vi è un funerale ed a garantire la presenza di un addetto fino al termine della cerimonia funebre e della sepoltura e a richiedere al momento dell'entrata della salma nel cimitero i documenti prescritti dalla legge che dovranno essere consegnati al Comune, unitamente al registro, alla scadenza contrattuale.

- Prima di procedere alla chiusura del cimitero, l'appaltatore dovrà accertarsi che i lumi e quant'altro possa causare incendi siano spenti.
- L'appaltatore dovrà garantire, in ogni momento, la disponibilità di almeno tre fosse per il seppellimento, così come al precedente punto B.5, perfettamente libere e sgombre da ogni materiale estraneo o di ostacolo al nuovo seppellimento. La ubicazione delle fosse dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e/o persona incaricata al fine di permettere, nel tempo, una regolarizzazione delle aree destinate a tumulazioni a terra.
- E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di adottare misure di protezione e segnalazione (*fosse, materiali, ecc.*) atte a garantire la incolumità dei visitatori del cimitero.
- E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice consegnare al Comune copia delle chiavi delle serrature dei cancelli e/o porte di accesso al civico cimitero e degli altri locali, ivi compresa la cappella, interni al cimitero con indicazione per ciascuna chiave della porta o cancello a cui si riferisce. Qualora nel corso dell'appalto dette chiavi o alcune di esse vengano sostituite è onere dell'appaltatore fornire tempestivamente nuove copie al Comune.
- Le sepolture, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni sono effettuate, in conformità alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 ovvero di altre disposizioni normative che interverranno nel corso di esecuzione del contratto anche da parte di altri Enti competenti in materia, esclusivamente a mezzo della ditta appaltatrice del servizio. E' vietata la esecuzione di detto servizio da parte di altri soggetti. Per tali attività è corrisposto, dalla stazione appaltante, alla ditta appaltatrice il compenso, comprensivo della fornitura di materiali, di cui alla tabella che segue che sarà rimborsato al Comune dal richiedente tali attività.

Descrizione servizi	Importo unitario escluso IVA
Inumazioni a terra, in fossa senza pareti e chiusura edile	€. 150,00
Tumulazioni a terra, in tombe con pareti e chiusura edile	€. 300,00
Tumulazioni in loculi, con chiusura sul lato lungo del loculo	€. 150,00
Tumulazione in loculi, con chiusura frontale del loculo	€. 100,00
Esumazioni da fossa senza pareti e chiusura edile	€. 200,00
Estumulazioni da terra da tombe	€. 300,00
Estumulazioni da loculi	€. 100,00
Traslazioni di salme, oltre quanto sopra	€. 100,00
Per tutti gli altri servizi (custodia, pulizia, apertura, chiusura, ecc.) nella presente tabella non elencati - a corpo	Canone di cui al precedente punto B.2 risultante dall'appalto.

N.B.: Nelle tumulazioni si intendono per chiusure edili quelle strettamente necessarie a chiudere il tumulo con laterizi e calcestruzzo cementizio. Pertanto sono escluse tutte le opere di arredo, abbellimento, marmi, tombe, ecc..

B.6

Spostamenti, modifiche e/o ampliamenti

Il canone di appalto, al netto del ribasso d'asta, potrà essere rideterminato proporzionalmente all'aumento o riduzioni delle aree servite rispetto a quelle attualmente individuate qualora la variazione, in aumento o diminuzione, delle aree servite superi il 5%.

B.7

Compiti dell'appaltatore

I compiti dell'appaltatore sono quelli precedentemente indicati al punto B.5.

L'appaltatore dovrà garantire l'accesso, anche al di fuori degli orari stabiliti nel precedente punto B.5 ma in orari diurni e nei giorni lavorativi, a ditte e/o operai per la costruzione o manutenzione di sepolture, cappelle o altre opere esistenti nel cimitero e vigilare sugli stessi al fine di mantenere gli spazi ed aree ben pulite e delimitate per evitare qualsiasi pericolo ai visitatori o personale di servizio del cimitero. Dovrà vigilare e, all'occorrenza, richiamare l'esecutore dei lavori affinché i luoghi d'intervento vengano lasciati liberi da ogni ingombro e puliti e che i rifiuti di lavorazione vengano allontanati al di fuori delle aree cimiteriali e smaltiti a loro cura e spesa. In mancanza sarà cura ed onere dell'appaltatore del servizio pulire le aree e smaltire i relativi rifiuti.

L'appaltatore, altresì, dovrà assicurare il servizio con il proprio personale e si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza accertata dall'Autorità Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore espleta la funzione di custode del civico cimitero e, pertanto, è tenuto a mantenerlo e curarlo, durante il periodo in appalto, come cosa propria e preservarlo da eventuali azioni di terzi che ne possano pregiudicare il suo stato di fatto o di manutenzione o ledere al servizio appaltato anche mediante denuncia agli Organi preposti in caso di danneggiamenti, furti, ecc..

I locali cimiteriali, aree cimiteriali e quelle pertinenziali dovranno, comunque, essere mantenute pulite e decorose nel rispetto del luogo e delle funzioni ivi esercitate. Le stesse dovranno essere sgombre da qualsiasi materiale, anche provenienti da scavi, demolizioni, depositi, ecc.. Per questi ultimi è consentito un accumulo limitato e temporaneo in luogo appositamente destinato e protetto per l'avvio, in tempi brevi, a smaltimento secondo quanto previsto al precedente punto B.5.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuo stimato per il servizio di illuminazione votiva ammonta ad €. 7.000,00 oltre IVA, corrispondenti ad un importo complessivo di €. 70.000,00 oltre IVA per anni 10 di durata della concessione.

Detti importi sono stati calcolati moltiplicando il numero indicativo di lampade votive eterne prevedibili in esercizio (circa 350) per il valore del canone annuo di abbonamento (Euro 10,00) a cui è stato sommato l'importo risultante dal numero indicativo di lampade votive occasionali presuntivamente installate in occasione della commemorazione dei defunti (circa 3.500) per la tariffa per ogni lampada occasionale.

L'importo annuo stimato per i servizi cimiteriali ammonta ad €. 11.200,00 oltre IVA, corrispondenti ad un importo complessivo di €. 112.000,00 oltre IVA per anni 10 di durata dell'appalto.

Detti importi sono stati calcolati moltiplicando il numero indicativo delle inumazioni e tumulazioni prevedibili annualmente (circa 13) per l'importo unitario del servizio (media €. 200,00) e altrettante esumazioni e/o estumulazione per l'importo unitario del servizio (media €. 200,00) a cui è stato sommato l'importo a corpo degli altri servizi pari ad €. 6.000,00.

I suddetti importi sono indicativi e potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento o per la installazione di un maggiore o minore numero di lampade occasionali o per maggiori o minori sepolture, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone o spettante in rapporto ai servizi effettivamente espletati.

L'importo da considerare ai fini della predisposizione degli atti di gara e delle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi comma 4 e 15, dello stesso decreto legislativo, è fissato in €. 182.000,00 oltre IVA.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutti i seguenti requisiti morali, economici-finanziari e tecnici-professionali, nessuno escluso, previsti dalle norme vigenti in materia di affidamenti servizi pubblici:

a) Requisiti soggettivi:

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta per l'attività di illuminazione votiva o mistica o altre categorie per quanto attinenti al servizio di illuminazione votiva (Art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.) e possesso del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, Legge n. 46/1990 e D.P.R. n. 447/1991;

a.2) per i servizi cimiteriali: servizi di manutenzione o pulizia di cimiteri, aree e spazi pubblici o altre categorie per quanto attinenti al servizio da appaltare;

a.3) Assenza di clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

b) Capacità economica e finanziaria:

b.1) Attestazione di almeno due istituti di Credito dimostranti ciascuno la solvibilità dell'impresa in relazione all'importo complessivo della concessione, in originale e di data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione dell'offerta (Allegato XVII – Parte I Capacità economica finanziaria – lett. a) del D.Lgs n. 50/2016);

b.2) Autocertificazione circa il fatturato globale degli ultimi tre esercizi disponibili e del fatturato per servizi oggetto dell'appalto non inferiore a quello posto a base di gara al netto dell'IVA (Allegato XVII – Parte I Capacità economica finanziaria – lett. c) del D.Lgs n. 50/2016). Ciò al fine di dimostrare che l'operatore economico partecipante è in grado di gestire servizi, dal punto di vista economico-finanziario, di importo almeno pari a quello posto a base di gara e garantire la stazione appaltante sulle capacità economiche dell'impresa di portare avanti con regolarità l'appalto nel rispetto delle condizioni contrattuali.

c) Capacità tecnica:

c.1) Elenco dei principali servizi oggetto dell'appalto prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, comprovati da certificati se prestati a favore di pubbliche amministrazioni o da dichiarazioni se trattasi di servizi prestati a privati (Allegato XVII – Parte II Capacità tecnica – lett. a) punto ii) del D.Lgs n. 50/2016). Ciò al fine di dimostrare che l'operatore economico partecipante ha capacità tecnica per la esecuzione di servizi, di importo almeno pari a quello posto a base di gara, e garantire la stazione appaltante sulle capacità tecniche e professionali dell'impresa per portare avanti con regolarità il servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali.

c.2) Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto (Allegato XVII – Parte II Capacità tecnica – lett. g) del D.Lgs n. 50/2016);

c.3) Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto (Allegato XVII – Parte II Capacità tecnica – lett. i) del D.Lgs n. 50/2016);

Oltre che per le esclusioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altra normativa di riferimento non sono ammesse alla gara gli operatori economici:

- che hanno in corso con l'Ente appaltante contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente per qualsiasi altro motivo;
- che non abbiano corrisposto all'Ente appaltante somme dovute o non abbiano ottemperato ad obblighi contrattuali relativi ad altri appalti con l'Ente stesso.

L'importo da considerare ai fini del possesso e verifica dei requisiti di cui al presente articolo, ai sensi dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, comma 4 e 15, è fissato in €. 182.000,00 oltre IVA.

L'aggiudicatario è tenuto:

a) indipendentemente da altre disposizioni, anche in deroga a riferimenti legislativi, a consegnare, almeno 10 giorni prima della data del verbale di consegna del servizio, al Comune copia del piano per la sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza. Copie che saranno conservate agli atti nel fascicolo dell'appalto e messe a disposizione, nel caso anche rilasciandone copie, delle Autorità preposte al controllo della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

b) a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste dal D.Lgs n. 626/94, n. 494/96, D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) ad essere in regola con gli Enti previdenziali ed assistenziali. I concorrenti sorteggiati in sede di gara e l'aggiudicatario provvisorio, quest'ultimo prima della stipula del contratto, dovranno essere in regola con i predetti Enti e ciò deve risultare dal DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*). Le ditte concorrenti, quindi, dovranno trovarsi in piena regola per contributi a titolo personale e verso i propri dipendenti.

L'eventuale irregolarità comporterà l'esclusione dalla gara per i concorrenti sorteggiati e la mancata aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'aggiudicatario provvisorio oltre le altre penalità previste nel bando di gara o lettera d'invito, disciplinare e atti di gara.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito in legge 22/11/2002 n. 266, e art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) a pena di revoca dell'affidamento.

ART. 6 ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 7 - NORME TECNICHE

Il Concessionario è tenuto a realizzare i nuovi impianti o a modificare quelli esistenti osservando le seguenti direttive:

- a) gli impianti di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri sono soggetti alla normativa generale di settore ed in particolare al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
- b) gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e senza arrecare pregiudizio all'estetica dei fabbricati e delle opere cimiteriali.
- c) la sorgente luminosa da collocarsi sulle tombe, loculi, ossari, ecc. dovrà emettere una luce permanente consona alla funzione votiva.

L'impianto è costituito da due parti essenziali: una rete in BT (1) con tensione di alimentazione fase-neutro 220 V – 50 Hz o fase-fase 220/380 V – 50 Hz soggetta a normativa ed una rete SELV (2) a tensione di sicurezza al di sotto dei 40 V non soggetta a normativa.

La rete è così composta:

- quadro elettrico di comando e protezione dell'intero impianto;
- rete di distribuzione BT a 220 o 380 V;
- centralini per la riduzione della tensione BT e SELV mediante trasformatori di sicurezza;
- rete di distribuzione SELV nei colombari, nelle cappelle e nelle tombe in terra.

ART. 8 – IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, all'appaltatore al quale spetta l'obbligo di procedere alla ristrutturazione, laddove necessaria, secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti, entro e non oltre 12 mesi dalla consegna degli stessi senza pretendere alcun compenso. A tal fine con il verbale di consegna degli impianti, da redigersi in contraddittorio tra l'incaricato del Comune e l'appaltatore, si prenderà atto della consistenza, della tipologia e dello stato di manutenzione ed efficienza degli stessi riportando ogni altra notizia utile a dare una precisa percezione ed indicazione dell'impiantistica votiva esistente.

La eventuale successiva esecuzione di rilevanti lavori di adeguamento degli impianti a nuove normative sopravvenute in corso di vigenza contrattuale in materia e la costruzione di nuovi impianti sarà eseguita esclusivamente dalla ditta appaltatrice, che vi provvederà a proprie spese e con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tali lavori, computati e stimati dall'U.T.C., saranno rimborsati all'appaltatore mediante pagamento dell'importo stimato dall'U.T.C. o portati in detrazione dal canone annuo che la ditta stessa deve versare al Comune. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza C.E.I. ed ex E.N.P.I. del D.M. 37/2008 e delle altre normative che dovessero intervenire in materia.

L'esecuzione di nuovi impianti o di rilevanti opere di adeguamento alla normativa sopravvenuta in materia potrà, in alternativa, essere compensata alla ditta appaltatrice con la prosecuzione del contratto. Il periodo di proroga sarà concordato, preventivamente all'esecuzione dei lavori, in ragione del loro costo, tra la ditta e l'Amministrazione appaltante.

Nessuno indennizzo verrà corrisposto all'appaltatore per interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria o per interventi conseguenti a sua responsabilità o negligenza o dei suoi dipendenti.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 in relazione all'importo complessivo del contratto a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. La sua validità si dovrà protrarre sino alla data di scadenza della concessione in oggetto. Tale garanzia sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

L'Amministrazione ha facoltà di valersi, con atto unilaterale, della cauzione in tutti i casi in cui l'affidatario manchi o non adempia puntualmente agli obblighi assunti con il contratto di appalto, ovvero non provveda al versamento di eventuali penali entro dieci giorni dalla richiesta.

L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione e, in caso di inadempimento, provvede d'ufficio l'Amministrazione utilizzando somme dovute all'affidatario per corrispettivi di servizi di appalto, incamerando la restante parte della cauzione medesima, qualora entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla richiesta formale dell'Ente, l'affidatario non adempia.

Qualora la reintegrazione della cauzione dovesse superare la metà dell'importo cauzionale, l'Amministrazione avrà diritto insindacabile di rescindere il contratto. In tal caso il riappalto del servizio si realizzerà inappellabilmente in danno dell'affidatario inadempiente, con ogni garanzia di legge.

Detta cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto e la verifica dell'esatto adempimento alle condizioni contrattuali e del presente regolamento.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa, e tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio.

ART. 10 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La ditta appaltatrice sarà obbligata ad assistere alle verifiche di legge del Funzionario-Ispettore dell'ARPA CAMPANIA Settore Impiantistico-Antinfortunistico o altri Enti preposti al controllo per legge di detti impianti, provvedendo, a propria cura e spese se di sua competenza, ad eliminare eventuali prescrizioni dettate dallo stesso Funzionario.

Spetta alla ditta appaltatrice la liquidazione delle fatture inviate dall'ARPA CAMPANIA per le competenze spettanti.

ART. 11 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazioni, con primario Istituto di rilevanza nazionale, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La somma minima da assicurare è stabilita in **€. 200.000 (Euro Duecentomila)**. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a **€. 1.000.000 (Euro Un milione)**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di scadenza contrattuale.

La ditta appaltatrice risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperta da detta polizza assicurativa, esonerando il Comune e l'Amministrazione Comunale e suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità.

Si precisa che resta a totale carico della ditta appaltatrice ogni danno a cose o persone derivanti o conseguenti il servizio appaltato.

ART. 12 RAPPORTO TRA CONCESSIONARIO ED UTENTI

Le condizioni di abbonamento per i singoli utenti, risultano dalle norme appresso riportate:

- a) la durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal primo giorno di ogni mese successivo a quello di avvenuto versamento del canone di abbonamento annuale e della quota di allacciamento "*una tantum*" nel caso di nuovo allacciamento.
- b) l'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta al domicilio legale del Concessionario.

- a) in caso di aumento delle tariffe il Concessionario dovrà accettare anche disdette pervenute dopo tale termine.
- b) i prezzi esposti nel presente Capitolato, per canone di abbonamento annuale, quota di allacciamento "*una tantum*", quota giornaliera per lampade occasionali, si intendono al netto dell'IVA e delle spese di riscossione.
- c) gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Concessionario eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale. In mancanza, il concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e di ricerca anagrafica presso il Comune di residenza.
- d) è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Concessionario di interrompere anche il servizio.
- e) tutti i pagamenti devono essere fatti nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata nelle forme concordate con il Comune. Se nei trenta giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, il concessionario potrà applicare una penale di ritardato pagamento di €. 3,00; in caso di prolungata morosità può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento ed il Concessionario potrà sospendere la corrente senza preavviso alcuno.

L'appaltatore avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito.

In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente la quota di allacciamento "*una tantum*".

ART. 13 – DIRITTI DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice ha diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati per lavori eseguiti da terzi.

Personale non autorizzato dall'appaltatore non potrà assolutamente riparare l'impianto.

L'Ufficio Tecnico Comunale o i privati si impegnano ad avvertire la Ditta appaltatrice prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

Alla ditta appaltatrice è concesso, dalla stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto, un locale idoneo nell'ambito del civico cimitero da utilizzarsi quale deposito ed ufficio e potrà utilizzare il locale WC sito nel cimitero.

Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o cappelle o di ampliamento del cimitero, l'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di cooperare con la Ditta appaltatrice al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

Il personale in servizio dovrà mantenere una condotta irreprensibile, civile e corretta, anche con riferimento al luogo in cui si svolge il servizio.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non avessero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore. Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune ed indicate nel Regolamento Organico vigente.

ART. 15 TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 8, della legge n. 136/2010, così come modificato dal DL 12.11.2010, n.187, il concessionario, gli eventuali sub concessionari e i subcontraenti della filiera, pena la nullità del contratto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Dovranno inoltre essere comunicati ai sensi del comma 7 della

suddetta Legge entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei suddetti c/c, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante .

ART. 16 – COMPETENZE DELL'APPALTATORE

Al Concessionario competono *una tantum* gli introiti per il contributo di primo allacciamento.

Al Concessionario competono altresì i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente regolamento.

L'ammontare dei canoni o tariffe fissate al precedente art. 3, ritenute remunerative ad ogni effetto, compenseranno il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere, fornitura energia elettrica e materiali, personale, oneri previdenziali ed assicurativi, oneri per la sicurezza, attrezzature, obblighi ed oneri del presente capitolato, ecc. ivi compreso le spese generali e l'utile di impresa.

ART. 17 – SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Il personale dell'Impresa può ogni giorno, compresi i festivi, rimanere nell'area del cimitero per tutte le occorrenze inerenti gli impianti e, in casi eccezionali, anche di notte qualora non sia stato possibile ultimare durante il giorno il lavoro iniziato e vi sia pericolo di danno manifesto nell'interromperlo.

ART. 18 – SUBCONCESSIONE

Gli impianti dovranno essere eseguiti interamente dall'appaltatore con proprio personale.

Il concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro soggetto, pena la decadenza immediata della concessione e la perdita della cauzione, salvo il diritto del Comune al maggior risarcimento dei danni.

ART. 19 – REVISIONE TARIFFARIA

L'appaltatore ha diritto alla revisione delle tariffe e canoni di cui al precedente articolo art. 3, biennialmente, nella misura del 100% della variazione ISTAT in base all'indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati sul territorio nazionale. A tal fine, entro il mese di dicembre del secondo anno del biennio, l'appaltatore farà pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale il certificato della C.C.I.A.A. relativo all'ultimo bollettino pubblicato ed applicherà la tariffa conformemente variata dal mese di gennaio del primo anno del successivo biennio. La revisione delle tariffe o canone comporterà l'automatica variazione, in ragione della stessa percentuale, del canone che l'appaltatore dovrà corrispondere al Comune.

ART. 20 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal Gestore erogante l'energia elettrica, per calamità naturali, tumulti, inondazioni, ecc. non dipendenti dalla sua volontà o per sua responsabilità.

ART. 21 - REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

Al fine di poter effettuare il servizio al meglio e in autonomia, il gestore del servizio comunicherà alla stazione appaltante un recapito telefonico, finalizzato a raccogliere le eventuali segnalazioni.

L'identificativo della Ditta e il recapito telefonico dovrà essere indicato all'utenza con due cartelli che per forma e posizione dovranno essere esposti nell'ambito cimiteriale.

ART. 22 - MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

La Concessionaria dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli eventuali oneri specifici di sicurezza, oltre quelli ordinari legati alla gestione di impresa, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 16, rientrano nell'ammontare dei canoni o tariffe fissate al precedente art. 3.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, l'Impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di emergenza, però, l'Impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

La Concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti o servizi a rete posti anche nel sottosuolo.

ART. 23 ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ

Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali furti di lampade e per qualsiasi danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

A tal fine il concessionario si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del contratto idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a **€. 1.000.000 (Euro Un milione)** per ogni sinistro.

ART. 24 VIGILANZA

L'Amministrazione comunale attraverso il proprio personale o i propri tecnici, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso il cimitero. In caso di impianti o parti di essi o singoli allacci non realizzati secondo le caratteristiche fissate dal presente capitolato, il concessionario è obbligato ad adeguare gli stessi entro quindici giorni successivi, naturali e continui, dal ricevimento della comunicazione di addebito da parte del Comune.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno allo stesso concessionario.

ART. 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTI

La eventuale esecuzione di rilevanti lavori di manutenzione straordinaria, non dipendenti da responsabilità dell'appaltatore, di adeguamento degli impianti a nuove normative in materia che dovessero entrare in vigore nel periodo di vigenza del contratto e la costruzione di nuovi impianti o parti di essi, non dipendenti da altri appalti ricomprendenti detti impianti, sarà eseguita esclusivamente dalla ditta concessionaria, che vi provvederà a proprie spese e con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto innanzi si applica quanto stabilito al precedente art. 8).

ART. 26 - INADEMPIENZE E PENALI

Per qualunque infrazione, da parte dell'appaltatore e del suo personale, alle disposizioni del presente regolamento, sempre che non siano dovute a causa di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

1. per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 (trenta) giorni dalla regolare domanda dei privati: penale di €. 10,00 per ogni successivo giorno di ritardo;
2. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione: penale di €. 2,00 per ogni successivo giorno di ritardo;
3. in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica ad una parte rilevante dell'impianto, non dipendente da causa di forza maggiore o mancanza di corrente, o in caso di interruzione effettuata senza preventiva comunicazione al Comune: penale di €. 100,00 per ogni giorno di interruzione;

4. per ogni irregolarità accertata nella gestione del servizio o violazione delle clausole contrattuali: penale di € 20,00.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il Concessionario avrà la facoltà di chiarire per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

In assenza delle controdeduzioni dell'appaltatore, le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta formulata dal Comune. In caso di mancato versamento il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dalla cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili all'appaltatore, ovvero questi non osservi i patti e le condizioni contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso, a mezzo lettera raccomandata, a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli un congruo termine. Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto:

- a) cessazione, cessione (se non preventivamente autorizzata dall'Ente) o fallimento del prestatore del servizio;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) venire meno dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia;
- d) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione.

Costituisce, infine, motivo di risoluzione del contratto in danno il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di risoluzione del contratto, tutti gli impianti saranno acquisiti alla proprietà comunale.

Il soggetto concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre il Comune potrà chiedere il risarcimento danni.

ART. 28 - VINCOLI

Il concorrente alla gara resterà vincolato nei confronti del Comune sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'amministrazione concedente sarà vincolata dopo la firma del regolare contratto di appalto. Nel caso che il concorrente aggiudicatario non provvedesse alla costituzione della cauzione definitiva ovvero al versamento del fondo spese per la stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del contratto medesimo nel termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione verrà ritenuto senz'altro rinunciatario.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n° 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni e integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 - CONTROVERSIE – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme del codice civile e le altre vigenti in materia, per quanto applicabili.

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. E espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene comunicato e portato a conoscenza dei vigili urbani, dell'ufficio tecnico, finanziario e dell'ufficio anagrafe e servizi demografici per quanto di rispettiva competenza. I vigili urbani restano incaricati della sorveglianza e del riscontro dell'esatto adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente regolamento e l'ufficio finanziario per quanto concerne il riscontro dei pagamenti alle relative scadenze e per quanto attiene agli stessi. L'ufficio anagrafe e servizi demografici resta incaricato, di volta in volta che provvede ad autorizzare una sepoltura nel civico cimitero di Tocco Caudio, a comunicare immediatamente alla ditta appaltatrice dei servizi di cui al presente regolamento tale autorizzazione al fine di rendere edotta la ditta stessa sulla sepoltura a farsi.